

Via Alberto Valentini Alvarez 5 – 71121 Foggia http://172.28.117.199/autocentrofg/ (rete intranet)

Prot. 8/4/ / D.2.24.2

Foggia, 9 dicembre 2016

Regolamento per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici di forniture, servizi e lavori dell'Autocentro della Polizia di Stato di Foggia.

#### Anno 2017

Art. 15 D.P.R. 417/92 "Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza."

Art. 36 D. Lgs. 50/2016: 1. "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
- 3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.
- 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.
- 6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
- 7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

- 8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
- 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
- Art. 80 D. Lgs. 50/2016: "Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio:
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia".
- 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma l fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Art. 332 commi 1, 2, 3 D.P.R.207/2010. "1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 36 del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del all'articolo 328, propri delle amministrazioni aggiudicatici. elettronico cui 0 di 2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non e', in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. 3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale."

Codice Civile art. 2224. "Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662)."

#### Indice del documento.

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e lavori
- Art. 2 Durata dell'iscrizione, rinnovo ed estensione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie
- Art. 5 Generalità, divieti e domanda di iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 8 Comunicazioni e tempistica
- Art. 9 Effetti dell'iscrizione
- Art. 10 Riduzione, sospensione e/o annullamento dell'iscrizione
- Art. 11 Segnalazioni delle variazioni
- Art. 12 Fatturazione e pagamenti
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Trattamento dei dati personale
- Allegato 1 Categorie

### Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e lavori.

Ai fini dell'attivazione delle procedure previste dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti Codice) è istituito presso questo Autocentro l'elenco dei prestatori di lavori, servizi e forniture di cui al predetto art. 36.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (di forniture, servizi e lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché quelli professionali di cui all' art. 83 del Codice e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti morali (artt. 80 e 83 del Codice).

Nell'ambito di tale elenco l'Autocentro della Polizia di Stato di Foggia e gli uffici e reparti della Puglia e Basilicata da esso dipendenti, per il solo settore motorizzazione, individuano i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Sono territorialmente dipendenti:

- Le Questure (per il tramite delle Sezioni Motorizzazione o Uffici Tecnico Logistici) delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Matera.
- · Le Sezioni di Polizia Stradale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Matera.
- · Il IX Reparto Mobile di Bari.
- · Il XV Reparto Mobile di Taranto.
- · Il 9° Reparto Volo di Bari-Palese.

Il presente documento, con i relativi allegati, costituisce il regolamento per la formazione e gestione dell'elenco.

Il regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori, prestatori di servizi o lavori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei citati requisiti.

Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

### Art. 2 Durata dell'iscrizione, rinnovo ed estensione.

L'iscrizione nell'elenco degli operatori con procedura in economia è sempre aperta ed ha validità di un anno a partire dal mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

Se ad esempio una ditta chiede di essere iscritta a marzo del 2017 l'iscrizione vale fino a dicembre dello stesso anno.

Allo scadere dell'anno, qualora l'operatore economico intenda mantenere l'iscrizione, dovrà presentare la domanda completa di tutta la documentazione nella formula prevista per la prima iscrizione. Il mancato reinvio della documentazione di reiscrizione sarà considerata come rinuncia esplicita.

L'operatore già iscritto potrà richiedere l'estensione della iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie. La relativa domanda di estensione dovrà indicare esclusivamente le categorie di cui si chiede l'aggiornamento. Nel caso di richiesta di estensione l'operatore dovrà indicare la documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di iscrizione. In caso di estensione restano ferme le scadenze dell'iscrizione in corso.

### Art. 3 Soggetti ammessi.

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del Codice compatibilmente con le prestazioni individuate, e precisamente:

a) Gli imprenditori individuali

- b) I consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e successive modificazioni ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni dell'art. 47 del Codice.

### Art. 4 Categorie, classi di specializzazione e di importo.

I prestatori di servizi e forniture sono iscritti nella Classe 1 – importi fino a 40.000 € e per categorie di specializzazione. Le categorie sono elencate nell'allegato 1.

### Art. 5 Generalità, divieti e compilazione delle domande.

Come descritto nel bando pubblicato ogni anno sul portale delle Questure (esempio per la Questura di Foggia: <a href="http://questure.poliziadistato.it/it/Foggia/">http://questure.poliziadistato.it/it/Foggia/</a> Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti), le imprese, ove interessate, dovranno far pervenire esclusivamente per posta elettronica prioritariamente per posta elettronica certificata <a href="mailto:autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it">autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it</a> oppure per e-mail ordinaria <a href="mailto:autocentro.fg@poliziadistato.it">autocentro.fg@poliziadistato.it</a> la domanda che deve essere presentata utilizzando la allegata modulistica.

Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti ed in possesso dei titoli dichiarati. Non saranno prese in considerazione domande del tipo in corso di rilascio o in corso di certificazione.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente documento e scaricabile comunque dal sito, da compilare a macchina o in stampatello in ogni sua parte, in modo chiaro ed esaustivo e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento.

Non saranno accettate domande in difformità al predetto formato.

Non saranno accettate domande presentate incomplete, prive della documentazione allegata o di dubbia lettura, si potrà a discrezione della stazione appaltante, per una sola volta, richiedere la documentazione integrativa a completamento della istanza.

La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificata dovranno per ogni pagina recare l'indicazione della data, timbro dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante.

### Art. 6 Requisiti per l'iscrizione.

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

- 1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
- a. Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- b. Nei cui confronti non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 31/05/1965; l'esclusione o il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società o consorzio.

- c. Nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale: è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condanna penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
- d. Che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55 del 19/03/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione è stata rimossa
- e. Che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
- f. Che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa stazione appaltante e dagli enti ricadenti nella sua giurisdizione; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da questo Autocentro o dalle sezioni motorizzazione ricadenti nella propria giurisdizione
- g. Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
- h. Nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti
- i. Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana
- j. In regola con gli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 89 del 12/03/1999
- k. Nei cui confronti non sia stata applicata al sanzione interdittiva di cui all'art. 9 com. 2 lett. C del D. Lgs. 231 del 8/6/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis com. 1 del D.L. 223 del 4/7/2007, convertito con modificazioni dalla L. 248 del 4/8/2006
- 1. Nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA

- m. Nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'art. 80, comma 5 let. 1) del Codice
- n. Iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio prevedano l'iscrizione obbligatoria.

N.B. in caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

2. Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività mediante le seguente formula: [(fatturato richiesto/3)x(anni di attività)]

- 3. Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale.
  - a. Verranno richieste specifiche tecniche in base alla categoria di partecipazione.
  - b. Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 sicurezza sul lavoro

### Art. 7 Documenti e titoli per l'iscrizione o per il rinnovo dei requisiti.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco dovrà essere sottoposta sugli appositi modelli come di seguito elencati:

- a. "Domanda di Iscrizione" regolarmente compilata, timbrata e firmata
- b. "Allegato A" regolarmente compilato, timbrato e firmato
- c. "Allegato B" regolarmente compilato, timbrato e firmato

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Certificato dì iscrizione presso la C.C.I.A.A.

Offerta economica valevole per l'anno di riferimento compilata su carta intestata della Ditta.

N.B. nel caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta da ciascun consorziato.

Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC o via mail a questo Autocentro entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

### Art. 8 Comunicazione e tempistica.

Questo Autocentro valuterà le richieste di iscrizione degli operatori seguendo l'ordine progressivo della posta in ingresso (protocollo).

Per gli operatori che invieranno integrazioni alla domanda farà fede il protocollo dell'ultima trasmissione.

Nel caso in cui, in fase di valutazione della documentazione presentata, si evidenziasse documentazione mancante e/o poco chiara, si provvederà a discrezione della stazione appaltante a richiedere in tempo breve, una integrazione; il tutto al fine di consentire il riesame della pratica e l' eventuale inserimento nella banca dati.

Tutte le comunicazioni da parte di questo Autocentro verranno prioritariamente inviate per:

- a. Posta elettronica certificata
- b. Posta elettronica ordinaria

Ai recapiti dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

In caso di valutazione negativa questo Autocentro procederà ad avvisare gli operatori economici. Tutti gli operatori che non riceveranno comunicazione entro 45 giorni potranno considerarsi automaticamente iscritti.

#### Art. 9 Effetti dell'iscrizione.

Ove questo Autocentro e gli enti territorialmente dipendenti, ritengano di avvalersi del presente registro ai fini dell'art. 36 del Codice, gli operatori iscritti saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici iscritti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento utilizzando i codici di iscrizione menzionati nell'allegato 1.

# Art. 10 Riduzione, sospensione e/o annullamento dell'iscrizione.

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di verificare per i soggetti iscritti nell'elenco, la permanenza dei requisiti necessari e di procedere ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di ammissione. Per notizia si procederà d'ufficio ad acquisire il D. U. R. C. nei casi di affidamento.

In base alle risultanze delle verifiche l'Autocentro può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione ed eventuali ordinazioni con motivato provvedimento.

### Art. 11 Segnalazione delle variazioni.

I soggetti iscritti sono tenuti a dare comunicazione ed a trasmettere entro 30 giorni a questo Autocentro i documenti inerenti qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarate.

L'omessa o la tardiva segnalazione delle variazione dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

# Art.12 Fatturazione e pagamenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi dal 209 al 213 della L. 24/12/2007, n. 244 – Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 03/04/2013, n. 55, è obbligatorio l'utilizzo della fattura in formato elettronico. Pertanto, fatture inviate in formato diverso non potranno essere messe in pagamento.

In base al D.Lgs nr. 192 del 09.11.2012 "Attuazione direttiva 2000/35/CE", relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le fatture relative alle lavorazioni e/o forniture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile, previa verifica favorevole del collaudo. Diversamente farà fede la data di completamento della stessa (note credito, note debito, errori vari).

Tutte le fatture saranno comunque liquidate dall'Autocentro della Polizia di Stato di Foggia il cui Codice univoco, da indicare nella fatture elettronica, è:

#### Codice IPA: EGSGWV

Le fatture elettroniche dovranno essere complete in ogni loro parte ossia contenere come minimo le seguenti informazioni:

- · Codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara);
- · Descrizione commessa e servizi o forniture prestati;
- · Elenco di dettaglio delle prestazioni eseguite;
- · Quantitativo, costo unitario, costo lordo della singola voce, eventuale sconto applicato, costo netto singola voce;
- · Bolli, imponibile I.V.A., I.V.A. se dovuta, netto a pagare.

Nel campo causale, allo scopo di rendere immediatamente individuabile il committente e la lavorazione o fornitura effettuata, dovrà essere indicato l'ufficio o reparto committente, la targa veicolo, il numero e la data della commessa o il numero e la data dell'ordine di materiale.

In ogni caso non sono ammesse voci cd. "a corpo". Le fatture che non contengano il livello di dettaglio richiesto saranno rifiutate a sistema SICOGE-COINT e dovranno essere riemesse senza oneri per l'Amministrazione.

Per le fatture fuori campo I.V.A. la ditta è tenuta ad assolvere agli obblighi di bollo (€ 2,00) ove previsto. Dette fatture dovranno riportare l'indicazione: "obbligo di bollo assolto virtualmente" con indicazione degli estremi del provvedimento

Dal 1 Gennaio 2015 le fatture vengono liquidate in regime di *split payment*, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72; sarà pertanto cura dell'Autocentro liquidare il solo importo imponibile ed allo Stato l'importo dell'IVA.

#### Art. 13 Pubblicità.

Il presente bando è presente sul sito istituzionale, ed entro dicembre dell'anno precedente viene pubblicato il bando aggiornato.

### Art. 14 Trattamento dei dati personali.

Tutti i dati trascritti/allegati sulla/alla domanda di iscrizione da parte di codesta Azienda saranno utilizzati da parte dell'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e saranno utilizzati esclusivamente in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003.

Non è richiesto il consenso di codesto Soggetto ai sensi dell'art. 24 commi a, b, c di detto decreto.

ng. Zaccaria Renzullo

### Allegato 1

### Elenco categorie merceologiche

#### **Forniture**

- F.01 Fornitura di materiale antinfortunistico
- F.02 Fornitura di attrezzature, apparecchiature non informatiche di arredo
- F.03 Fornitura materiale di rapido consumo per officine meccaniche
- F.04 Fornitura ricambi per automotoveicoli e mezzi pesanti (batterie, componentistica, ecc.)
- F.05 Fornitura di materiale per riscaldamento e condizionamento
- F.06 Fornitura di materiale ed attrezzature per lavorazioni / impianti elettrici
- F.07 Fornitura lubrificanti per autotrazione
- F.08 Spese di ufficio (cancelleria)
- F.09 Fornitura attrezzature per officine meccaniche
- F.10 Fornitura di gas GPL per riscaldamento

#### Servizi

- S.01 Servizi di riparazione e manutenzione impianti elettrici
- S.02 Servizi di riparazione e manutenzione impianti idraulici e fognari
- S.03 Servizi di falegnameria e lavori metallici (fabbro)
- S.05 Servizi di manutenzione antincendio
- S.06 Lavori di manutenzione immobili
- S.07 Rottamazione mezzi terrestri. Nella domanda allegare copia delle certificazioni ISO e quant'altro richiesto a pagina 16 del presente documento
- S. 08 Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento
- S.09 Servizi di disinfestazione locali
- S.10 Servizio trasporto veicoli con bisarca
- S.11 Scrvizio di verifica dispositivi protezione scariche atmosferiche e messa a terra D.P.R. 462/01
- S. 12 Servizio di certificazione energetica degli edifici
- S. 13 Servizi professionali non contemplati nel presente elenco

### Domanda di iscrizione.

Spett. Autocentro della Polizia di Stato
Via Alberto Valentini Alvarez 5
71121 Foggia (Fg)
autocentro.fg@poliziadistato.it
autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori economici di lavori, servizi e forniture con procedura in economia.

Presentata dall'oper	ratore economico							
Natura giuridica								
indicare: SPA se Società per Società a Responsabilità Lim								
Il sottoscritto								
Nato a			il					
In qualità di (indicare l								
della società								
con sede legale in _					_ nr			
C.A.P	Località		Provincia					
Telefono n								
Email:								
Posta Certificata								
Sito aziendale								
		Chiede					×	
Per l'anno 2017 l'is	scrizione dell'elen	nco in oggetto indi	cato per le s	eguent	i catego	rie:		
1)								
2)								
3)								
4)								
5)								
6)								
Dichiara, per quan	nto attiene la caj	pacità economica	che negli	ultimi	tre ese	rcizi	finanziari	ha
realizzato il seguen	te fatturato:							
a) Anno 20	016: €							
	015: €							
	014: €							
		"Allegato A", "All	egato B".					

Timbro e firma

#### Allegato A.

Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m. e i. sede legale in \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_ , via \_\_\_\_\_ regolarmente iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di \_\_\_\_\_ al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge nr. 136/2010 e s..m. e i. relativi ai pagamenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi ci falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate **DICHIARA** l'esistenza del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_\_/ Poste Italiane S.p.A. sede di \_\_\_\_\_\_; i seguenti dati identificativi del conto corrente: Banca codice IBAN intestatario del Agenzia sede di conto (ragione sociale completa della Ditta) Paese cin ABI (Banca) CAB (Sport) Nº conto Inserire tutti i caratteri in modo leggibile i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone Fisiche) che per l'impresa sono delegate C) ad operare sul conto corrente dedicato: 1. Sig. \_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ operante in qualità di \_\_\_\_\_\_ (specificare ruolo e poteri) (specificare ruolo e poteri) Si allega, ai sensi del citato DPR 445/2000, copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. Data Firma

# Allegato B.

# D.P.R.445/2000

Oggetto: Domanda di iscrizione elenco dei fornitori anno 2017. Possesso requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Partita I.V.A.
Codice Fiscale(sia la partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all'impresa partecipante) con sede amministrativa in
Via/C.so/P.zatelefono
FaxE-mail
Casella di posta certificata (ove posseduta)
Pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa, ai sensi dell'art.80 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni
DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. (Motivi di esclusione)
2. di essere iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura di
al nr
4. di non trovarsi in nessuna situazione o condizione che ai sensi delle norme vigenti impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione;
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto

#### Scadenzario

Termine per la presentazione delle domande di iscrizione corredate dell' offerta economica: entro il 31 gennaio 2017.

#### Importanti avvertenze.

Al fine di acquisire informazioni sulla capacità professionale delle ditte che invieranno la richiesta di iscrizione si precisa che le ditte interessate alla categoria "S.07 Rottamazione mezzi terrestri" dovranno tassativamente inviare copia delle seguenti certificazioni: "ISO 14001", copia della documentazione attestante le iscrizioni e le autorizzazioni ad operare nel settore dei rifiuti.

Normativa valida per tutti i partecipanti.

a) D.L. 185 del 29 novembre 2008 convertito in Legge n° 2 del 28 gennaio 2009, art. 16. Utilizzo della Posta Elettronica Certificata per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Trasparenza Amministrativa.

Si comunica, al fine di dare ampia trasparenza, l'elenco degli uffici di questo Autocentro.

Centralino: 0881764337

Consegnatario: 0881764324 - dr. Michele Turzillo

Magazzino ricambi: 0881764320 – Sov. C. Michele Dragano Ufficio Acquisti: 0881764321 – Coll. C. Montenegro Giuseppe

E-mail: <u>autocentro.fg@poliziadistato.it</u> PEC: <u>autocentro.fg@pecps.poliziadistato.it</u>